

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. N. 26 DEL 15/4/2015

OGGETTO: ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELLA L. 560/93

L'Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a – Dott. Lorenzo Bani nominato con delibera dell'assemblea dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a in data 30/10/2013

PREMESSO

VISTO l'art. 28, comma IX, L.513/77 secondo cui "L'assegnatario può alienare l'alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente quinto (ora settimo) comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente Istituto Autonomo per le Case Popolari, il quale potrà esercitare entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione",

VISTO l'art. 1, comma XX, L.560/93 che ha ribadito l'esistenza di un diritto di prelazione a favore degli IACP ed ai loro consorzi comunque denominati,

TENUTO CONTO del successivo comma XXV del predetto articolo 1 che ha per effetto di stabilire un'alternativa per l'assegnatario che intenda vendere l'alloggio, disponendo che "il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'art. 28 della legge L.513/77 si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo art. 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali",

CONSIDERATO che ATER applicava la norma di cui all'art. 28 L.513/77 in modo analogico anche per le cessioni effettuate ai sensi della legge 560/93 ossia richiedendo il versamento della somma pari al valore del 10% calcolato sulla base degli estimi catastali,

VISTO che, in soluzione di continuità con l'operato del precedente Ente Gestore, si ritiene di confermare la possibilità di estinguere il diritto di prelazione, per gli alloggi acquistati anche ai sensi della legge 560/93, con il versamento della somma pari al valore del 10% calcolato sulla base degli estimi catastali,

TENUTO CONTO, però, che alcuni eredi, inoltrano all'Ente Gestore comunicazione avente ad oggetto la loro intenzione di procedere alla stipula di atto di compravendita di quote ereditarie richiedendo pertanto eventuale liberatoria da parte di APES Scpa,

VISTO il parere favorevole de Dirigente Unico, Dott. Giorgio Federici, espresso in data 23/3/15

APPROVA

DI CONFERMARE, come possibilità di estinzione del diritto di prelazione, il versamento della somma pari al valore del 10% calcolato sulla base degli estimi catastali, anche per gli alloggi ceduti ai sensi della Legge 560/93,

DI DARE ATTO che, in caso di cessione di quote ereditarie tra eredi legittimi, non può applicarsi il diritto di prelazione che deve essere comunque richiamato nell'atto di cessione di quote ereditarie quale vincolo gravante sull'immobile. Di tale trascrizione deve essere tempestivamente informata APES Scpa.

L'AMMINISTRATORE UNICO di A.P.E.S. s.c.p.a.

Dott. Lorenzo Bani

Lorenzo Bani

thud



PROPOSTA DI ATTO

Decisione dell'Amministratore - Atto del Dirigente - Provvedimento del RUP /RdP

Oggetto.....
.....
.....

Proponente CONSAMI.....

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

FAVOREVOLE CONTRARIO

Note.....
.....

Li. 23/3/15

DIRIGENTE UNICO DOTT. GIORGIO FEDERICI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO CON PARERE

FAVOREVOLE CONTRARIO

la spesa prevista di EURO

sarà imputata al CAP. NON COMPONETA INDEEM DI SPESA

DESCRIZIONE.....

Del bilancio di previsione anno..... Impegno N°.....

Note.....
.....

Li. 16-6-2015

RAG. TERESA SERRENTINO